

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **231/1992** (ECLI:IT:COST:1992:231)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BORZELLINO** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **06/05/1992**; Decisione del **07/05/1992**

Deposito del **25/05/1992**; Pubblicazione in G. U. **03/06/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18254**

Atti decisi:

N. 231

ORDINANZA 7-25 MAGGIO 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.12, terzo comma, della legge 13 maggio 1988, n. 154 recte del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1990 dalla Commissione tributaria di primo grado di Cassino sui ricorsi riuniti proposti da Antonio Pellegrini ed altri contro l'Ufficio del Registro di Sora, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 novembre 1990 la Commissione tributaria di primo grado di Cassino, sui ricorsi riuniti proposti da Antonio Pellegrini ed altri contro l'Ufficio del Registro di Sora, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.12, terzo comma, della legge 13 maggio 1988, n. 154 recte del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, primo comma, della legge 13 maggio 1988, n. 154;

che il giudice a quo osserva che la norma impugnata non ha sanato ma, in un certo senso, ha aggravato la situazione creata dalla legge 26 aprile 1986, n.131, art. 52 (Disparità di trattamento tra soggetti che stipulano atti aventi ad oggetto immobili censiti e soggetti che stipulano contratti relativi ad immobili non censiti), poiché le nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 154 del 1988 sanciscono l'applicazione di tali agevolazioni solo ad atti formati successivamente alla sua entrata in vigore, creando - come deduce il ricorrente - un periodo di rottura (1986-1988) le cui conseguenze non possono farsi ricadere sopra un contribuente piuttosto che su altro secondo insindacabile e discrezionale scelta dell'ufficio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che l'art. 53 della successiva legge 30 dicembre 1991, n. 413 prevede modalità di definizione agevolata delle controversie di valutazione;

che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza alla luce del citato jus superveniens;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone la restituzione degli atti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.

Il Presidente e redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.